

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa assicurazione copre per i danni che tu o tuoi familiari potreste causare ad altre persone nella tua vita privata. Ti garantisce anche l'erogazione di prestazioni di assistenza in ambito salute per la tua persona.



Che cosa è assicurato?

✓ Responsabilità Civile Famiglia:

- Responsabilità civile verso Terzi (R.C.T.):

Sei assicurato, unitamente alle persone che sono sul tuo stato di famiglia, per le somme che siete tenuti a pagare quali civilmente responsabili, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per i danni involontariamente cagionati a terzi (morte, lesioni personali, danneggiamento a cose) in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai fatti della vita privata. L'assicurazione vale anche per:

- la responsabilità civile che possa derivare da fatto doloso delle persone delle quali devi rispondere compresi gli addetti ai servizi domestici;
- la conduzione della tua abitazione abituale e saltuaria;
- i lavori di manutenzione ordinaria dei locali;
- la proprietà e l'uso di velocipedi, di veicoli non a motore;
- l'azione di rivalsa esperita da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria dei veicoli e dei natanti a motore, in conseguenza di fatti accidentali provocati da minori dei quali devi rispondere;
- la proprietà e l'uso di natanti non a motore di lunghezza non superiore a m. 7,50;
- la proprietà e l'uso di cavalli, di altri animali da sella, di animali domestici e animali da cortile;
- la pratica di sport (comprese gare non professionistiche) e le attività del tempo libero
- la detenzione di armi e relative munizioni e l'uso delle stesse per difesa, tiro a segno e tiro a volo;
- l'avvelenamento o l'intossicazione conseguenti a consumo di cibi e bevande, compresi i danni derivanti da inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole.

I massimali sono compresi tra un minimo di Euro 250.000,00 ad un massimo di Euro 1.000.000,00 per sinistro con il limite per persona e per danni a cose compreso tra un minimo di Euro 250.000,00 e un massimo di Euro 1.000.000,00.

- Responsabilità civile verso i dipendenti (R.C.O.):

Sei assicurato per le somme che sei tenuto a pagare quale civilmente responsabile,

- per gli infortuni sofferti dai tuoi dipendenti, assicurati ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- per i danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124, cagionati ai tuoi dipendenti per morte e per lesioni personali dalle quali derivi una invalidità permanente non inferiore al 11%
- l'azione di rivalsa esperita dall'I.N.P.S.

I massimali sono compresi tra un minimo di Euro 250.000,00 ad un massimo di Euro 500.000,00 per sinistro con il limite per persona compreso tra un minimo di Euro 150.000,00 e un massimo di Euro 250.000,00.

✓ Assicurazione Assistenza

- Consulenza medica;
- Invio di un medico a domicilio;
- Invio di un'ambulanza a domicilio: Euro 250,00 per sinistro con il limite di 500,00 per anno assicurativo.

- Infortuni subiti da addetti occasionali a servizi domestici (opzionale)



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Per la Responsabilità Civile Famiglia sono esclusi i danni causati da:

- lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, soprelevazioni o demolizione;
- derivanti dall'esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole e di servizi;
- amianto;
- campi elettromagnetici;
- derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria svolta in conformità alle disposizioni di cui alla Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni;
- impiego di aeromobili o apparecchi soggetti al D.P.R. 5 agosto 1988 n. 404 e successive modificazioni;
- derivanti da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età

- ✗ Per la garanzia Responsabilità Civile verso dipendenti (R.C.O.) sono inoltre escluse:

- le malattie professionali.

- ✗ Per l'Assistenza sono esclusi i sinistri provocati o dipendenti da:

- guerre e insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche e inondazioni;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle
- atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);



Ci sono limiti di copertura?

- ! Qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in Polizza resta unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati.

- ! Non sono considerati terzi:

- il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi parente e affine con loro convivente;
- le persone che, subiscono il danno in occasione della loro partecipazione alla gestione dell'attività domestica e/o familiare;
- se sei una persona giuridica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al primo punto.

- ! Limitatamente ai danni da fuoriuscita di liquidi e da rigurgito di fognature, sono considerati terzi i genitori, i figli e gli altri parenti od affini, se non vivono con te e se abitano in unità immobiliari distinte all'interno dello stesso fabbricato.

- ! Per Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.):

- per la proprietà dei cani, la garanzia (R.C.T.) non è operante se la proprietà/custodia dell'animale non è condotta in ottemperanza alle normative vigenti.

- ! La garanzia (R.C.O.) non è operante se, non sei in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

- ! Per la garanzia R.C.T. sono applicabili i seguenti scoperti/franchigie:

- per la proprietà dei cani, è prevista una franchigia assoluta di Euro 78,00 per sinistro;
- per i danni derivanti da inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio, è prevista l'applicazione di uno scoperto del 10%

- Minori affidati a persone non conviventi con l'Assicurato (opzionale)
- Responsabilità Civile proprietà dei locali (opzionale)

- ! Per la Responsabilità Civile della Famiglia sono inoltre esclusi i danni:
- da furto;
 - alle cose che hai in consegna, custodia o detieni a qualsiasi titolo,
 - verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;
 - alle cose altrui, derivanti da incendio di cose tue o da te detenute;
 - derivanti dalla proprietà dei locali;
 - da proprietà, uso e circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, fatta eccezione per quelli previsti nella sezione "Che cosa è assicurato";
 - da proprietà e uso di natanti a motore;
 - da proprietà e uso di natanti non a motore di lunghezza superiore a m. 7,50;
 - alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate.
- ! Per l'Assicurazione Assistenza :
- dolo;
 - stati patologici correlati alla infezione da HIV;
 - sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive
 - soggiorni in stabilimenti termali, in case di cura specializzate per malattie nervose e tubercolari, in case di soggiorno e convalescenza, case di riposo (ancorché qualificate come istituti di cure).



Dove vale la copertura?

- ✓ Per Responsabilità Civile Famiglia: la Garanzia è valida in tutto il mondo.
- ✓ Per L'Assistenza: le prestazioni sono erogabili in Italia, Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto: hai l'obbligo di fare dichiarazioni veritiere esatte e complete.

Le dichiarazioni non vere, inesatte o non comunicate, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.

In corso di contratto: hai l'obbligo di comunicare eventuali cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio. L'omessa comunicazione può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 C.C.

In caso di Sinistro: hai l'obbligo di comunicare per iscritto a Europ Assistance Italia S.p.A. l'esistenza di altre Assicurazioni da te sottoscritte aventi le medesime caratteristiche di questa (art. 1910 C.C.) e di rispettare i termini per la denuncia del sinistro.



Quando e come devo pagare?

Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla sottoscrizione della polizza.

Le rate di premio successive devono essere pagate entro 15 giorni dopo quello di scadenza. Il premio è comprensivo delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione dura un anno dalla data di sottoscrizione della polizza e, in mancanza di disdetta data da una delle parti, l'assicurazione, è prorogata tacitamente di anno in anno.

La copertura decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio o della prima rata di premio.



Come posso disdire la polizza?

Puoi disdire la polizza scrivendo ad Europ Assistance Italia S.p.A. una lettera raccomandata a/r 30 giorni prima della scadenza annuale.

Assicurazione Danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: Europ Assistance Italia S.p.A.

Prodotto: "Eura Famiglia" Mod. 18189

Data redazione del DIP aggiuntivo Danni: 01.01.2019



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente/assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente/assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Europ Assistance Italia S.p.A., Piazza Trento, n.8 - 20135 Milano - tel. 02.58.38.41 - www.europassistance.it - e-mail: servizio.clienti@europassistance.it - pec: EuropAssistanceltaliaSpA@pec.europassistance.it.

Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

Il suo patrimonio netto ammonta ad Euro 71.401.755 di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta ad Euro 12.000.000 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta ad Euro 40.068.456.

L'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 144% tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile pari ad Euro 84.198.000 e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari ad Euro 58.653.000.

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2017. Aggiornamenti successivi relativi alla situazione patrimoniale dell'impresa saranno disponibili consultando il sito <https://www.europassistance.it/azienda/bilancio>

Al contratto si applica la legge Italiana



Che cosa è assicurato?

Assicurazione RC Famiglia (obbligatoria)	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Assicurazione Assistenza (obbligatoria)	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Infortuni subiti da addetti occasionali a servizi domestici (opzionale)	<ul style="list-style-type: none">A parziale deroga di quanto previsto nel Dip Danni al paragrafo "Ci sono limiti di copertura?" sono considerate terzi le persone non tue dipendenti (per le quali sei esentato dagli obblighi contributivi di legge) che svolgono occasionalmente servizi domestici, baby-sitter e persone alla pari, sempreché dal sinistro derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dal Codice Penale. L'assicurazione è prestata entro il massimale previsto per la R.C.O. Resta inteso che il massimale per sinistro rappresenta il limite globale di esposizione di Europ Assistance anche nel caso di sinistro interessante contemporaneamente la presente estensione e quella di Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.).
Minori affidati a persone non conviventi con l'Assicurato (opzionale)	<ul style="list-style-type: none">L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante a persone non conviventi con te, per fatto dei tuoi figli minori affidati loro temporaneamente.
Assicurazione R.C. Proprietà dei Locali (opzionale)	<ul style="list-style-type: none">Sei assicurato per le somme che sei tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà dei locali adibiti a dimora abituale della famiglia e dei relativi impianti fissi destinati alla conduzione, inclusi ascensori e montacarichi, delle antenne radiotelericetrasmittenti, dei pannelli solari, delle tettoie, dei cancelli anche automatici, delle recinzioni, dei cortili, dei giardini, degli orti, dei parchi, delle strade, dei viali, dei campi da tennis, delle piscine e delle attrezzature sportive e da gioco. L'assicurazione vale inoltre per la committenza di lavori di ordinaria/straordinaria manutenzione dei locali, esclusi comunque i danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori. Nel caso in cui i locali assicurati facciano parte di un condominio, l'assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni dei quali devi rispondere tu in qualità di condomino, quanto la quota di cui devi rispondere tu per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.



Che cosa NON è assicurato?

Assicurazione RC Famiglia (obbligatoria)	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Assicurazione Assistenza (obbligatoria)	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Infortunati subiti da addetti occasionali a servizi domestici (opzionale)	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Minori affidati a persone non conviventi con l'Assicurato (opzionale)	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Assicurazione R. C. proprietà dei locali (opzionale)	<ul style="list-style-type: none"> • Sono esclusi i danni: <ul style="list-style-type: none"> - da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni, salvo la responsabilità civile derivante dalla committenza; - derivanti dall'esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole e di servizi; - da amianto; - da campi elettromagnetici.



Ci sono limiti di copertura?

Assicurazione RC Famiglia (obbligatoria)	<p>! Per la garanzia R.C.T. sono applicabili i seguenti scoperti/ franchigie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per la proprietà dei cani, è prevista una franchigia assoluta di Euro 78,00 per sinistro; - per i danni derivanti da inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio, è prevista l'applicazione di uno scoperto del 10%
Assicurazione Assistenza (obbligatoria)	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Infortunati subiti da addetti occasionali a servizi domestici (opzionale)	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Minori affidati a persone non conviventi con l'Assicurato (opzionale)	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Assicurazione R. C. proprietà dei locali (opzionale)	<ul style="list-style-type: none"> • La garanzia non è operante se i locali del fabbricato non sono in buono stato di conservazione e manutenzione. • Qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro. • Non sono considerati terzi: <ul style="list-style-type: none"> - il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi parente e affine con loro convivente; - le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con te subiscono il danno in occasione della loro partecipazione alla gestione dell'attività domestica e/o famigliare; - se sei una persona giuridica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al primo punto. • Limitatamente ai danni da fuoriuscita di liquidi e da rigurgito di fognature, sono considerati terzi i genitori, i figli e gli altri parenti od affini, se non vivono con te e se abitano in unità immobiliari distinte all'interno dello stesso fabbricato.

	<ul style="list-style-type: none"> • Scoperti e franchigie: <ul style="list-style-type: none"> - limitatamente ai danni da spargimento d'acqua conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture o da rigurgito di fogne, il risarcimento viene corrisposto con una franchigia di Euro 104,00 per ciascun sinistro; • Sono inoltre esclusi i danni: <ul style="list-style-type: none"> - da furto; - alle cose che hai in consegna, custodia o detieni a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli impianti (quali gas, luce, acqua, telefono, ecc.), posti al servizio dei locali e di proprietà delle Aziende e Società di erogazione; - verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente; - derivanti da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali; - derivanti da fuoriuscita di liquidi causata da rotture originate da gelo: di condotti esterni al perimetro del fabbricato non protetti da appositi manufatti, di condotti posti in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con l'impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro, di condotti posti in locali destinati ad abitazione saltuaria salvo che si tratti di locali posti in un condominio; - da spargimento di acqua, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture o da rigurgito di fogne; - subiti dalle persone che partecipano ai lavori di ordinaria/straordinaria manutenzione da te commissionati; • Nel caso in cui i locali assicurati facciano parte di un Condominio, è escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.
--	--



Dove vale la copertura?

Assicurazione RC Famiglia (obbligatoria)	✓ L'Assicurazione è valida in tutto il Mondo. Non sono coperti i viaggi verso i Paesi, che al momento della partenza, risultano soggetti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte delle Nazioni Unite e/o dell'Unione Europea.
Assicurazione Assistenza (obbligatoria)	✓ Le prestazioni sono erogabili in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.
Infortuni subiti da addetti occasionali a servizi domestici (opzionale)	• L'Assicurazione è valida in tutto il Mondo. Non sono coperti i viaggi verso i Paesi, che al momento della partenza, risultano soggetti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte delle Nazioni Unite e/o dell'Unione Europea.
Minori affidati a persone non conviventi con l'Assicurato (opzionale)	• L'Assicurazione è valida in tutto il Mondo. Non sono coperti i viaggi verso i Paesi, che al momento della partenza, risultano soggetti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte delle Nazioni Unite e/o dell'Unione Europea.
Assicurazione R. C. proprietà dei locali (opzionale)	• La Garanzia è valida in Italia, Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro:	<p align="center">Assicurazione RC Famiglia (obbligatoria)</p> <p>In caso di sinistro tu, ai sensi dell'art. 1913 C.C., dovrai effettuare, entro tre giorni da quando ne hai avuto conoscenza, una denuncia - accedendo al portale https://sinistrionline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure dandone avviso scritto a Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri – garanzia R.C.". E' necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di Polizza.</p>
---------------------------------------	------------------------------	---

		<p style="text-align: center;">Assicurazione Assistenza (obbligatoria)</p> <p>In caso di sinistro devi prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso devi contattare la Struttura Organizzativa appena ne hai la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.</p> <p style="text-align: center;">Infortuni subiti da addetti occasionali a servizi domestici (opzionale)</p> <p>In caso di sinistro tu, ai sensi dell'art. 1913 C.C., dovrai effettuare, entro tre giorni da quando ne hai avuto conoscenza, una denuncia - accedendo al portale https://sinistrionline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure dandone avviso scritto a Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri – garanzia R.C.". E' necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di Polizza.</p> <p style="text-align: center;">Minori affidati a persone non conviventi con l'Assicurato (opzionale)</p> <p>In caso di sinistro tu, ai sensi dell'art. 1913 C.C., dovrai effettuare, entro tre giorni da quando ne hai avuto conoscenza, una denuncia - accedendo al portale https://sinistrionline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure dandone avviso scritto a Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri – garanzia R.C.". E' necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di Polizza.</p> <p style="text-align: center;">Assicurazione R. C. proprietà dei locali (opzionale)</p> <p>In caso di sinistro tu, ai sensi dell'art. 1913 C.C., dovrai effettuare, entro tre giorni da quando ne hai avuto conoscenza, una denuncia - accedendo al portale https://sinistrionline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure dandone avviso scritto a Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri – garanzia R.C.". E' necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di Polizza.</p>
	<p style="text-align: center;">Assistenza Diretta/ in convenzione:</p>	<p style="text-align: center;">Assicurazione RC Famiglia (obbligatoria)</p> <p>Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance.</p> <p style="text-align: center;">Assicurazione Assistenza (obbligatoria)</p> <p>Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance diverse da quelle indicate nella garanzia Assistenza.</p> <p style="text-align: center;">Infortuni subiti da addetti occasionali a servizi domestici (opzionale)</p> <p>Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance.</p> <p style="text-align: center;">Minori affidati a persone non conviventi con l'Assicurato (opzionale)</p> <p>Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance.</p>

		<p align="center">Assicurazione R. C. proprietà dei locali (opzionale)</p> <p>Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance.</p>
	Gestione da parte di altre imprese:	<p align="center">Assicurazione RC Famiglia (obbligatoria)</p> <p>Non è prevista gestione da parte di altre Imprese.</p> <p align="center">Assicurazione Assistenza (obbligatoria)</p> <p>Non è prevista gestione da parte di altre Imprese.</p> <p align="center">Infortuni subiti da addetti occasionali a servizi domestici (opzionale)</p> <p>Non è prevista gestione da parte di altre Imprese.</p> <p align="center">Minori affidati a persone non conviventi con l'Assicurato (opzionale)</p> <p>Non è prevista gestione da parte di altre Imprese.</p> <p align="center">Assicurazione R. C. proprietà dei locali (opzionale)</p> <p>Non è prevista gestione da parte di altre Imprese.</p>
	Prescrizione:	<p align="center">Assicurazione RC Famiglia (obbligatoria)</p> <p>I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l'obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta.</p> <p align="center">Assicurazione Assistenza (obbligatoria)</p> <p>I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</p> <p align="center">Infortuni subiti da addetti occasionali a servizi domestici (opzionale)</p> <p>I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l'obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta.</p> <p align="center">Minori affidati a persone non conviventi con l'Assicurato (opzionale)</p> <p>I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l'obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta.</p> <p align="center">Assicurazione R. C. proprietà dei locali (opzionale)</p> <p>I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l'obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.	
Obblighi dell'impresa	<p align="center">Assicurazione RC Famiglia (obbligatoria)</p> <p>Europ Assistance ti pagherà l'indennizzo entro 20 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l'indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 gg da quest'ultima.</p>	

	<p style="text-align: center;">Assicurazione Assistenza (obbligatoria)</p> <p>Non è previsto il pagamento di alcun indennizzo in quanto le prestazioni di assistenza sono erogate direttamente dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance.</p> <p style="text-align: center;">Infortuni subiti da addetti occasionali a servizi domestici (opzionale)</p> <p>Europ Assistance ti pagherà l'indennizzo entro 20 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l'indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 gg da quest'ultima.</p> <p style="text-align: center;">Minori affidati a persone non conviventi con l'Assicurato (opzionale)</p> <p>Europ Assistance ti pagherà l'indennizzo entro 20 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l'indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 gg da quest'ultima.</p> <p style="text-align: center;">Assicurazione R. C. proprietà dei locali (opzionale)</p> <p>Europ Assistance ti pagherà l'indennizzo entro 20 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l'indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 gg da quest'ultima.</p>
--	---



Quando e come devo pagare?

Premio	<p>I mezzi di pagamento ammessi sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assegni bancari o circolari muniti di clausola di non trasferibilità ed intestati a Europ Assistance Italia S.p.A. (escluso se l'acquisto della polizza avviene a distanza), - accrediti diretti sui conti correnti bancari e postali intestati a Europ Assistance Italia S.p.A. mediante bonifico bancario, bollettino di conto corrente bancario, sistema POS. Ove l'intermediario lo consenta, è ammesso anche il pagamento a mezzo di carta di credito. <p>I pagamenti effettuati in contanti sono consentiti solo qualora l'ammontare del premio annuo (ancorché frazionato) non superi l'importo di Euro 750,00 (escluso se l'acquisto della polizza avviene a distanza).</p>
Rimborso	<p>Recesso in caso di sinistro:</p> <p>Puoi recedere dalla polizza dopo ogni sinistro, denunciato secondo le modalità indicate nella polizza stessa e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, scrivendo ad Europ Assistance. Il recesso sarà efficace trascorsi 30 giorni dal giorno di ricezione della tua comunicazione. Nei successivi quindici giorni Europ Assistance ti rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso.</p> <p>Anche Europ Assistance può esercitare la facoltà di recedere dalla polizza dopo un sinistro con lo stesso preavviso di trenta giorni.</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	<p>Recesso in caso di sinistro:</p> <p>Puoi recedere dalla polizza dopo ogni sinistro, denunciato secondo le modalità indicate nella polizza stessa e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, scrivendo ad Europ Assistance. Il recesso sarà efficace trascorsi 30 giorni dal giorno di ricezione della tua comunicazione. Nei successivi quindici giorni Europ Assistance ti rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso.</p> <p>Anche Europ Assistance può esercitare la facoltà di recedere dalla polizza dopo un sinistro con lo stesso preavviso di trenta giorni.</p>
Risoluzione	Non sono previsti casi in cui hai il diritto di risolvere il contratto al di fuori di quelli eventualmente indicati alla sezione "Quando e come devo pagare? – Rimborso"



A chi è rivolto questo prodotto?

il prodotto è dedicato ai clienti che vogliono tutelare il proprio patrimonio in caso di danni cagionati a terzi e debbano risponderne quali civilmente responsabili, per le attività della vita privata



Quali costi devo sostenere?

- **costi di intermediazione:** la quota parte percipita in media dagli intermediari è pari al 12,23%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p>All'impresa assicuratrice</p>	<p>Puoi inoltrare eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri scrivendo ad Europ Assistance Italia S.p.A. – c.a. Ufficio Reclami a mezzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Posta: Piazza Trento, 8 – 20135 Milano; - Fax: 02.58.47.71.28 - Pec: reclami@pec.europassistance.it - E-mail: ufficio.reclami@europassistance.it. <p>Europ Assistance Italia S.p.A. risponderà al tuo reclamo nel termine di 45 giorni dalla ricezione come previsto dalla normativa .</p>
<p>All'IVASS</p>	<p>Se non sei soddisfatto dell'esito del reclamo o se non hai ricevuto una risposta da parte di Europ Assistance Italia S.p.A. nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrai rivolgerti all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06/42.13.32.06, pec: ivass@pec.ivass.it, allegando alla tua richiesta la documentazione relativa al reclamo trattato da Europ Assistance.</p> <p>nel reclamo devi indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; • individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; • breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; • copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; • ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. <p>Puoi trovare Il modulo per la presentazione del reclamo sul sito di IVASS, all'indirizzo www.ivass.it.</p>
<p>Prima di interessare l'Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.</p>	
<p>Mediazione</p>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9 /8/2013, n. 98).</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>Tramite richiesta del tuo avvocato ad Europ Assistance Italia S.p.A.</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell'ambito delle polizze contro il rischio di danno (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione). In caso di controversia relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale ove prevista dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it.</p> <p>Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.</p> <p>Controversie in materia assicurativa su questioni mediche (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione). In caso di controversie relative a questioni mediche relative a polizze infortuni o malattie, è necessario ricorrere all'arbitrato ove previsto dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it.</p> <p>Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l'arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.</p> <p>Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere puoi presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE/ASSICURATO (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE DIGITALMENTE I TUOI DATI ANAGRAFICI PRESENTI NEL CONTRATTO.

INFORMATIVA NELL'IPOTESI DI VENDITA A DISTANZA DEL CONTRATTO ASSICURATIVO

Il presente contratto di Assicurazione proposto, è definito ai sensi del D. Lgs. 206/05 contratto a distanza ovvero "contratto che viene concluso tra il professionista [Europ Assistance Italia S.p.A.] e il Consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso".

Si informa che: Consumatore è qualsiasi persona fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale e che per tecnica di comunicazione a distanza si intende "qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi e riassicurativi"

Europ Assistance Italia S.p.A. è una società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. 2 giugno 1993 (G.U. del 1 luglio 1993 n. 152) avente sede legale in Italia, Piazza Trento, 8, 20135 – Milano.

Il contratto di Assicurazione proposto è descritto sinteticamente nel DIP, nel DIP Aggiuntivo e in maniera completa nelle condizioni di assicurazione: se tali condizioni corrispondono a quanto da lei atteso, il premio da corrispondere per la conclusione del contratto è quello previsto nel preventivo allegato.

Il Contraente ha il diritto di scegliere di ricevere e trasmettere la documentazione precontrattuale e la documentazione prevista dalla normativa vigente su supporto cartaceo, e-mail o all'indirizzo del sito internet indicato tramite comunicazione telematica e di poter modificare la sua scelta successivamente.

Il Contraente avrà diritto di richiedere in ogni caso e senza oneri il rinvio della documentazione suindicata su supporto cartaceo.

Europ Assistance richiederà al Contraente di sottoscrivere e ritrasmettere, con finalità esclusivamente documentale, una copia del contratto.

Teniamo a ricordare che il Consumatore può far valere il diritto di recesso nel termine di 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, fermo restando il diritto di Europ Assistance Italia S.p.A. di trattenere il rateo di premio corrispondente al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.

Ai sensi dell'art. 67-duodecies comma 5b, il recesso non si applica alle polizze di Assicurazione di durata inferiore ad un mese.

Il diritto di recesso può essere fatto valere inviando una raccomandata A/R a:

Europ Assistance Italia S.p.A. – Servizio Clienti – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano.

Si potranno altresì inoltrare eventuali reclami agli indirizzi sopra riportati.

Eura Famiglia – Condizioni di Assicurazione – Mod. 18189

INDICE

DEFINIZIONI	2
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	2
SEZIONE I – ASSICURAZIONE R.C. FAMIGLIA	4
SEZIONE II – ASSICURAZIONE ASSISTENZA.....	7
COME RICHIEDERE ASSISTENZA	11
COSA SONO I DATI PERSONALI E COME VENGONO UTILIZZATI DA EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA.....	1

Eura Famiglia – Condizioni di Assicurazione – Mod. 18189

DEFINIZIONI

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, come declinato nelle singole Sezioni.

Assicurazione: il contratto di Assicurazione.

Contraente: la persona fisica che sottoscrive la Polizza di assicurazione in Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano, ed ivi residente, assumendosene i relativi oneri.

Europ Assistance: l'Impresa di assicurazioni, cioè Europ Assistance Italia S.p.A. - P.zza Trento n.8 - 20135 Milano – Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

Franchigia: l'importo, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

Garanzia: l'Assicurazione, diversa dall'Assicurazione assistenza, per la quale in caso di Sinistro Europ Assistance procede al riconoscimento dell'Indennizzo.

Massimale/Somma Assicurata: l'esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di Sinistro.

Modulo di Polizza: il documento sottoscritto dal Contraente e da Europ Assistance, che identifica Europ Assistance, il Contraente e l'Assicurato e che contiene i dati relativi alla Polizza formandone parte integrante.

Polizza: il documento contrattuale che disciplina i rapporti fra Europ Assistance e il Contraente/Assicurato.

Premio: la somma dovuta dal Contraente ad Europ Assistance a fronte della stipulazione dell'Assicurazione.

Prestazione: le assistenze da erogarsi in natura, cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato nell'accadimento di un sinistro rientrante nella garanzia assistenza ovvero nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto: la parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Struttura Organizzativa: la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - P.zza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/garanzie nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.

Art. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI

In caso di Sinistro il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto a Europ Assistance l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni da lui sottoscritte aventi le medesime caratteristiche della presente con Compagnie diverse da Europ Assistance ai sensi dell'art. 1910 C.C.

Art. 3 - DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato sul Modulo di polizza e scade alle ore 24.00 del giorno indicato sullo stesso; l'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del Premio.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento medesimo. Il contratto è risolto di diritto ex Art. 1901 comma 3 C.C., se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione. Fermo il diritto di Europ Assistance di esigere il pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e delle spese sostenute.

Il Premio è sempre determinato per periodi di Assicurazione di un anno, salvo il caso di polizza di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

I premi devono essere corrisposti a Europ Assistance o, qualora presente, all'intermediario autorizzato da Europ Assistance stessa all'incasso dei premi.

Eura Famiglia – Condizioni di Assicurazione – Mod. 18189

Art. 4 - RINNOVO DELL'ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta data da una delle Parti all'altra tramite lettera raccomandata A.R. o via mail all'indirizzo EuropAssistancelitaliaSpA@pec.europassistance.it specificando "Disdetta + numero di polizza", inviata almeno trenta giorni prima della scadenza, la Polizza si rinnova tacitamente di un anno e così successivamente di anno in anno.

Data ultimo aggiornamento 01/10/2018

Art. 5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta a Europ Assistance di ogni aggravamento del rischio. **Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Europ Assistance comportano la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell' art. 1898 C.C.**

Art. 6 - DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Europ Assistance è tenuta a ridurre il premio, o la rata di premio, successivo alla comunicazione del Contraente/Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 8 - LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE

La polizza è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato e per quanto in riferimento alla giurisdizione e/o competenza del giudice adito, si applicano le disposizioni della legge italiana.

Art. 9 - FORMA DEL CONTRATTO

La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle parti. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 10 - VALUTA DI PAGAMENTO

Le indennità, gli anticipi ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno di emissione della fattura.

Art. 11 - ANTICIPATA RISOLUZIONE

Nel caso di scioglimento e/o risoluzione anticipata del contratto per cessazione del rischio e negli altri casi di recesso o risoluzione anticipata o annullamento previsti agli Artt. "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" e "Aggravamento del rischio", spetta ad Europ Assistance l'intero ammontare del premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la causa che ha provocato la risoluzione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894, 1896, 1898 del Codice Civile.

Art. 12 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell'Assicurato; il recesso da parte di Europ Assistance ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Europ Assistance entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

La riscossione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia di sinistro o qualunque altro atto del Contraente, dell'Assicurato o di Europ Assistance non potranno essere interpretati come rinuncia delle Parti a valersi della facoltà di recesso. **Europ Assistance si impegna comunque ad erogare le prestazioni/garanzie, per i sinistri già denunciati ed eventualmente in corso, fino alla conclusione dei sinistri stessi, e per i sinistri verificatisi prima del recesso ma denunciati dopo lo stesso, entro il termine prefissato all'art./artt. "OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO" delle presenti Condizioni di Assicurazione.**

Art. 13 - CLAUSOLA BROKER (VALIDA SOLO PER LE POLIZZE INTERMEDIATE DA BROKER)

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente Polizza al Broker, il cui nominativo è riportato nel Modulo di Polizza. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker il quale tratterà con Europ Assistance.

Eura Famiglia – Condizioni di Assicurazione – Mod. 18189

Le comunicazioni relative a quanto oggetto della presente polizza, ad eccezione delle richieste di assistenza e/o di rimborso, devono essere effettuate dalle Parti a mezzo lettera raccomandata, telefax per il tramite del Broker. Ogni comunicazione così effettuata si intenderà come fatta direttamente alla Parte destinataria.

Art. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Assicurato si impegna a portare a conoscenza di tutti quei soggetti, i cui dati personali potranno essere trattati da Europ Assistance Italia in adempimento a quanto previsto nel contratto assicurativo, del contenuto dell'Informativa sul trattamento dei dati inclusa nelle presenti condizioni di polizza e ad acquisire dagli stessi per le finalità assicurative il consenso al trattamento dei loro dati anche, laddove necessario, relativi alla salute e a reati e condanne penali. A tal fine, potrà sottoporre all'interessato la seguente formulazione di consenso: "Ho letto l'Informativa sul trattamento dei dati e acconsento al trattamento dei miei dati personali ivi inclusi dati sanitari e/o relativi a reati e condanne penali necessari alla gestione della polizza da parte di Europ Assistance Italia e dei soggetti indicati nell'informativa".

Art. 15 - SANZIONI INTERNAZIONALI

Non sono coperti i sinistri che si sono verificati in quei Paesi che risultano soggetti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte delle Nazioni Unite e/o dell'Unione Europea.

SEZIONE I – ASSICURAZIONE R.C. FAMIGLIA

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Indennizzo: la somma dovuta da Europ Assistance in caso di sinistro.

Risarcimento: la somma corrisposta da Europ Assistance al terzo danneggiato in caso di sinistro.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art. 16 - SOGGETTI ASSICURATI

È assicurato:

- il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, residente in Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano, il cui nominativo è riportato sul Modulo di Polizza.

Art. 17 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1. RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

Europ Assistance tiene indenne l'Assicurato, il coniuge convivente o il convivente More uxorio, i familiari, parenti ed affini con loro conviventi (come risultante da stato di famiglia), fino a concorrenza delle somme indicate sul Modulo di Polizza, di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai **fatti della vita privata, esclusi, quindi, i rischi inerenti ad attività professionale.** L'Assicurazione è operante anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere compresi gli addetti ai servizi domestici, le baby-sitter e le persone alla pari, per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni.

La garanzia vale inoltre per:

1. la conduzione dell'abitazione principale e saltuaria dell'Assicurato, delle antenne radioteletrasmittenti, dei cortili, dei giardini, degli orti, dei parchi privati di pertinenza del fabbricato, dei viali, delle strade, dei campi da tennis, delle piscine e delle attrezzature sportive e da gioco. Nel caso in cui i locali assicurati facciano parte di un condominio, l'assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni di cui l'Assicurato, quale condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui debba rispondere per i danni a carico della proprietà comune, **escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini;**
2. i lavori di manutenzione ordinaria dei locali. Qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente;
3. la proprietà e l'uso di velocipedi, di veicoli non a motore e di veicoli anche a motore per uso di bambini o di invalidi non soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla Legge 24 Dicembre 1969 n. 990;
4. l'azione di rivalsa esperita da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria dei veicoli e dei natanti a motore, in conseguenza di fatti accidentali provocati da minori dei quali l'Assicurato debba rispondere per le somme che le imprese stesse abbiano dovuto pagare al terzo in conseguenza della inopponibilità di eccezioni prevista dall'art. 18 della Legge 24 Dicembre 1969 n. 990;
5. la proprietà e l'uso di natanti non a motore di lunghezza non superiore a m. 7,50;

Eura Famiglia – Condizioni di Assicurazione – Mod. 18189

6. la proprietà e l'uso di cavalli, di altri animali da sella e di animali domestici (**escluso i cani**) e animali da cortile anche in consegna temporanea presso terzi, per conto del Contraente/Assicurato, purché detti terzi non svolgano per professione tale attività;
7. la proprietà di cani, anche in consegna temporanea presso terzi per conto del Contraente/Assicurato, purché detti terzi non svolgano per professione tale attività, **con applicazione di una franchigia assoluta di Euro 78,00 per sinistro**.
La garanzia è operante a condizione che:
 - a. sia applicata la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
 - b. sia applicata la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui mezzi pubblici di trasporto.Tali obblighi non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida;
8. la pratica di sport, comprese le gare, sempreché non vengano esercitati a livello professionistico.
9. Relativamente alla pratica del modellismo sono in ogni caso **esclusi i danni ai modelli**;
10. le attività del tempo libero quali ad esempio il bricolage, la pesca, il giardinaggio e la pratica di campeggio;
11. la detenzione di armi e relative munizioni e l'uso delle stesse per difesa, tiro a segno e tiro a volo;
12. l'avvelenamento o l'intossicazione conseguenti a consumo di cibi e bevande.

L'assicurazione si estende entro il massimale per danni a cose, con il limite di Euro 50.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo e con l'applicazione di uno scoperto pari al 10% dell'importo risarcibile per ogni sinistro, ai danni derivanti da:

- inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

2. RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO DIPENDENTI (R.C.O.)

Europ Assistance si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi, spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, assicurati ai sensi del predetto D.P.R., addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124, cagionati ai prestatori di lavoro, di cui al precedente punto a), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore all'11% calcolata sulla base della tabella allegata al D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124;

nei limiti dei massimali indicati nel Modulo di Polizza.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

La garanzia R.C.O. vale anche per l'azione di rivalsa esperita dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/6/1984 n. 222.

3. INFORTUNI SUBITI DA ADDETTI OCCASIONALI A SERVIZI DOMESTICI

(Garanzia Valida solo se espressamente richiamata sul Modulo di Polizza e se ne è stato pagato il relativo premio)

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. "Persone non considerate terzi" comma b), sono considerate terzi le persone non dipendenti dell'Assicurato (per le quali l'Assicurato è esentato dagli obblighi contributivi di legge) che svolgono occasionalmente servizi domestici, baby-sitter e persone alla pari, sempreché dal sinistro derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dal Codice Penale.

L'assicurazione è prestata entro i massimali stabiliti per la Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) restando inteso che il massimale per sinistro rappresenta il limite globale di esposizione Europ Assistance anche nel caso di sinistro interessante contemporaneamente la presente estensione e quella di Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.).

4. MINORI AFFIDATI A PERSONE NON CONVIVENTI CON L'ASSICURATO

(Garanzia Valida solo se espressamente richiamata sul Modulo di Polizza e se ne è stato pagato il relativo premio)

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante a persone non conviventi con l'Assicurato, per fatto di figli minori dell'Assicurato stesso affidati loro temporaneamente.

Art. 18 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione è valida in tutto il Mondo.

Art. 19 - ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a. **da furto;**

Eura Famiglia – Condizioni di Assicurazione – Mod. 18189

- b. alle cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli impianti (quali gas, luce, acqua, telefono, ecc.), posti al servizio dei locali e di proprietà delle Aziende e Società di erogazione;
 - c. da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, soprelevazioni o demolizione, salvo quanto previsto all'art. "Oggetto dell'Assicurazione";
 - d. derivanti dall'esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole e di servizi;
 - e. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;
 - f. da amianto;
 - g. da campi elettromagnetici;
 - h. derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria svolta in conformità alle disposizioni di cui alla Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni;
 - i. derivanti dalla proprietà dei locali comprese le relative dipendenze, pertinenze e gli impianti fissi al servizio degli stessi;
 - j. da impiego di aeromobili o apparecchi soggetti al D.P.R. 5 agosto 1988 n. 404 e successive modificazioni;
 - k. da proprietà, uso e circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, fatta eccezione per quelli previsti nell'art. "Oggetto dell'Assicurazione" e fatta eccezione per l'azione di rivalsa descritta;
 - l. da proprietà e uso di natanti a motore
 - m. da proprietà e uso di natanti non a motore di lunghezza superiore a m. 7,50;
 - n. derivanti da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;
 - o. alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate.
- Relativamente alla garanzia Responsabilità Civile verso dipendenti (R.C.O.) sono inoltre escluse:
- p. le malattie professionali.

Art. 20 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1913 C.C., dovrà effettuare, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, una denuncia - accedendo al portale <https://sinistrionline.europassistance.it> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri)

oppure

dandone avviso scritto a **Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano**, indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri – garanzia R.C."

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro comporta la perdita del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C. qualora imputabile a colpa grave, consapevolezza o dolo.

Art. 21 - PLURALITÀ DI ASSICURATI

Qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Art. 22 - GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE DI RESISTENZA

Europ Assistance assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti o azioni spettanti all'Assicurato stesso. **L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.**

Europ Assistance ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico di Europ Assistance le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Europ Assistance e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Europ Assistance non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 23 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi:

- a. il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi parente e affine con lui convivente;
- b. le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato subiscano il danno in occasione della loro partecipazione alla gestione dell'attività domestica e/o familiare;

Eura Famiglia – Condizioni di Assicurazione – Mod. 18189

c. quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a).
Tuttavia, limitatamente ai danni da fuoriuscita di liquidi e da rigurgito di fognature - se non conviventi con l'Assicurato ed abitanti in unità immobiliari distinte - i genitori, i figli e gli altri parenti od affini sono considerati terzi.

SEZIONE II – ASSICURAZIONE ASSISTENZA

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Infortunio: il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbia come conseguenza: la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

Malattia: l'alterazione dello stato di salute che non dipende da un infortunio.

Malattia cronica: la malattia che sia preesistente alla sottoscrizione della polizza e che abbia necessitato negli ultimi 12 mesi indagini diagnostiche, ricoveri ospedalieri o trattamenti/terapie.

Malattia improvvisa: la malattia di acuta insorgenza che colpisce l'Assicurato e che comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di una patologia insorta precedentemente alla decorrenza della Polizza.

Ricovero: la degenza comportante pernottamento in Istituto di cura.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art. 24 - SOGGETTI ASSICURATI

È assicurato:

- il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, residente in Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano, il cui nominativo è riportato sul Modulo di Polizza ed il suo nucleo familiare come risultante da stato di famiglia.

Art. 25 - OGGETTO E OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE

Le prestazioni di assistenza, elencate al paragrafo "Prestazioni", che Europ Assistance si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa **sono fornite fino a 3 volte per ciascun tipo durante il periodo di durata della Polizza.**

PRESTAZIONI

1. CONSULENZA MEDICA

Nel caso in cui l'Assicurato, in seguito di malattia e/o infortunio, necessitasse valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico.

Si precisa che tale consulto, considerate le modalità di prestazione del servizio, non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.

2. INVIO DI UN MEDICO A DOMICILIO

Nel caso in cui l'Assicurato, in seguito ad infortunio e/o malattia e, successivamente ad una Consulenza Medica, debba sottoporsi ad una visita medica, la Struttura Organizzativa provvederà, ad inviare a casa uno dei medici convenzionati Europ Assistance.

In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell'Assicurato in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino.

La prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 da Lunedì a Venerdì e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi.

Massimale

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi di invio del medico o del trasferimento in ambulanza.

3. INVIO DI UN'AUTOAMBULANZA A DOMICILIO

Nel caso in cui l'Assicurato, in seguito ad infortunio e/o malattia e, successivamente ad una Consulenza Medica, necessitasse di un trasporto nel centro medico idoneo più vicino, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell'Assicurato in autoambulanza.

Massimale

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi **fino alla concorrenza massima di Euro 500,00 per anno assicurativo con il limite di Euro 250,00 per sinistro.**

Art. 26 - ESTENSIONE TERRITORIALE

Le prestazioni sono erogabili in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

Eura Famiglia – Condizioni di Assicurazione – Mod. 18189

Art. 27 - ESCLUSIONI

Sono escluse le prestazioni conseguenti a:

- a. *dolo dell'Assicurato;*
- b. *stati patologici correlati alla infezione da HIV;*
- c. *sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive;*
- d. *guerre e insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche e inondazioni;*
- e. *trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);*
- f. *soggiorni in stabilimenti termali, in case di cura specializzate per malattie nervose e tubercolari, in case di soggiorno e convalescenza, case di riposo (ancorché qualificate come istituti di cure);*
- g. *tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni.*

Art. 28 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.

L'inadempimento di tale obbligo, considerata la natura della prestazione assicurativa offerta, comporta la decadenza dal diritto alle prestazioni di assistenza, valendo quale omissione consapevole e dolosa.

Art. 29 - LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Art. 30 - PERSONE NON ASSICURABILI

Premesso che Europ Assistance, qualora fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), non avrebbe consentito a prestare l'assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 1898 del C.C. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del C.C.

Art. 31 - SEGRETO PROFESSIONALE

L'Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance i medici eventualmente investiti dall'esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro stesso.

Art. 32 - SEZIONE III – ASSICURAZIONE R.C. PROPRIETA' DEI LOCALI

(La presente Sezione è valida ad integrazione dell'Assicurazione R.C. Famiglia, solo se è espressamente richiamata sul Modulo di Polizza e se ne è stato pagato il relativo premio)

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Indennizzo: la somma dovuta da Europ Assistance in caso di sinistro.

Locali: l'intera costruzione edile o porzione della stessa, dimora abituale dell'Assicurato, di proprietà dello stesso oppure goduta in locazione, situata in Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano, sempreché non sia un esercizio commerciale o un altro immobile non assimilabile ad una struttura residenziale.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art. 33 - SOGGETTI ASSICURATI

È assicurato:

- il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Art. 34 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PROPRIETA' DEI LOCALI

Europ Assistance tiene indenne l'Assicurato e il Proprietario, se persona diversa, fino a concorrenza delle somme indicate sul Modulo di Polizza, di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento

Eura Famiglia – Condizioni di Assicurazione – Mod. 18189

(capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla **proprietà dei locali adibiti a dimora abituale della famiglia** e dei relativi impianti fissi destinati alla conduzione, inclusi ascensori e montacarichi, delle antenne radiotelevisive, dei pannelli solari, delle tettoie, dei cancelli anche automatici, delle recinzioni, dei cortili, dei giardini, degli orti, dei parchi, delle strade, dei viali, dei campi da tennis, delle piscine e delle attrezzature sportive e da gioco.

L'assicurazione è valida a condizione che i locali siano in buono stato di conservazione e manutenzione.

L'assicurazione vale inoltre per la committenza di lavori di ordinaria/straordinaria manutenzione dei locali, **esclusi comunque i danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori.**

Limitatamente ai danni da spargimento d'acqua conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture o da rigurgito di fogne, **il risarcimento viene corrisposto con una franchigia di Euro 104,00 per ciascun sinistro.**

Nel caso in cui i locali assicurati facciano parte di un condominio, l'assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni di cui l'Assicurato, quale condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui debba rispondere per i danni a carico della proprietà comune, **escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.**

Art. 35 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione è valida in Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano.

Art. 36 - ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a. **da furto;**
- b. **alle cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli impianti (quali gas, luce, acqua, telefono, ecc.), posti al servizio dei locali e di proprietà delle Aziende e Società di erogazione;**
- c. **da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni, salvo la responsabilità civile derivante dalla committenza. In tal caso la garanzia è operante anche nei casi di applicazione del DL. 494/96 e successive modifiche, purché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dal Decreto stesso. Sono esclusi comunque i danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori;**
- d. **derivanti dall'esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole e di servizi;**
- e. **verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;**
- f. **da amianto;**
- g. **da campi elettromagnetici;**
- h. **derivanti da umidità, stitillididio e insalubrità dei locali;**
- i. **derivanti da fuoriuscita di liquidi causata da rotture originate da gelo: di condotti esterni al perimetro del fabbricato non protetti da appositi manufatti, di condotti posti in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con l'impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro, di condotti posti in locali destinati ad abitazione saltuaria salvo che si tratti di locali posti in un condominio;**
- j. **da spargimento di acqua, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture o da rigurgito di fogne.**

Art. 37 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1913 C.C., dovrà effettuare, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, una denuncia - accedendo al portale <https://sinistrionline.europassistance.it> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri)

oppure

dandone avviso scritto a **Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano**, indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri – garanzia R.C."

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro comporta la perdita del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C. qualora imputabile a colpa grave, consapevolezza o dolo.

Art. 38 - PLURALITÀ DI ASSICURATI

Qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Art. 39 - GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE DI RESISTENZA

Europ Assistance assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti o azioni

Eura Famiglia – Condizioni di Assicurazione – Mod. 18189

spettanti all'Assicurato stesso. **L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.**
Europ Assistance ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivato dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico di Europ Assistance le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Europ Assistance e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
Europ Assistance non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 40 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi:

- a. il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi parente e affine con lui convivente;**
- b. le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato subiscano il danno in occasione della loro partecipazione alla gestione dell'attività domestica e/o familiare;**
- c. quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);**

Tuttavia, limitatamente ai danni da fuoriuscita di liquidi e da rigurgito di fognature - se non conviventi con l'Assicurato ed abitanti in unità immobiliari distinte - i genitori, i figli e gli altri parenti od affini sono considerati terzi.

Eura Famiglia – Condizioni di Assicurazione – Mod. 18189

COME RICHIEDERE ASSISTENZA

In caso di necessità la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24, il personale specializzato di Europ Assistance è a sua completa disposizione, pronto ad intervenire e ad indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre che ad autorizzare eventuali spese.

IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa.

**Dall'Italia 800 - 111 800
dall'Italia e dall'estero 02.58.28.68.28**

Si dovranno comunicare subito all'operatore le seguenti informazioni:

- Tipo di intervento richiesto;
- Nome e cognome;
- numero della Polizza;
- Indirizzo del luogo in cui ci si trova;
- Recapito telefonico.

Qualora fosse nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare: un fax al numero 02.58477201 oppure un telegramma a EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO

Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in Polizza deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali del suo consenso. Pertanto, l'Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali anche, laddove necessario, relativi alla salute e a reati e condanne penali così come indicato nell'Informativa sul trattamento dei dati ricevuta.

Per informazioni sulla Polizza è possibile contattare dall'Italia il Numero Verde 800-013529 dal lunedì al sabato esclusi i festivi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013 La informiamo che, a partire dal 1 Novembre 2013, è possibile attraverso l'accesso all'area riservata nel sito internet di Europ Assistance Italia S.p.A. consultare le Sue coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato di pagamento dei premi e le relative scadenze. L'accesso all'area riservata può avvenire in qualsiasi momento previa registrazione, qualora non ancora effettuata, nell'area clienti del sito internet www.europassistance.it

Eura Famiglia – Informativa Privacy

COSA SONO I DATI PERSONALI E COME VENGONO UTILIZZATI DA EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA **Informativa sul trattamento dei dati per finalità assicurative e commerciali** **(ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali)**

I **Dati personali** sono le informazioni che riguardano una persona e che permettono di riconoscerla tra altre persone. Sono Dati personali ad esempio il nome e cognome, il numero di carta di identità o di passaporto, le informazioni relative allo stato di salute, come la malattia o l'infortunio, le informazioni relative a reati e condanne penali. Esistono norme¹ che tutelano i Dati personali per proteggerli da utilizzi non corretti. Europ Assistance Italia rispetta queste norme e, anche per questo motivo, desidera informarla su cosa fa dei Suoi Dati personali².

Se quanto è descritto in questa Informativa non è sufficiente o desidera far valere un diritto previsto dalla normativa, può scrivere al **Responsabile della protezione dei dati** presso Europ Assistance Italia - Ufficio Protezione Dati - Piazza Trento 8 - 20135 Milano o via mail a UfficioProtezioneDati@europassistance.it

Perché Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali e cosa succede se Lei non li fornisce o non autorizza ad usarli

Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali, se necessario anche quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali, per le seguenti *finalità assicurative*:

- svolgere l'attività che è prevista dalla polizza ovvero per fornire le PRESTAZIONI e le GARANZIE; svolgere l'attività assicurativa ovvero ad esempio proporre e gestire la polizza, raccogliere i premi, riassicurarsi, fare attività di controllo e statistiche: i Suoi Dati comuni, che potrebbero essere anche relativi alla Sua posizione se le PRESTAZIONI e le GARANZIE prevedono la geolocalizzazione, vengono trattati per adempimento contrattuale; per trattare, laddove necessario, i Suoi Dati relativi allo stato di salute o relativi a reati o condanne penali dovrà fornire il Suo consenso; nel processo di preventivazione e acquisto online di alcune polizze vengono usati *processi decisionali automatizzati* che potrebbero comportare l'impossibilità di acquistare la polizza: potrà rivolgersi al Servizio Clienti per avere maggiori spiegazioni.
- svolgere l'attività assicurativa, prevenire e individuare le frodi, intraprendere azioni legali e comunicare alle Autorità possibili reati, recuperare i crediti, effettuare comunicazioni infragruppo, tutelare la sicurezza degli edifici e degli strumenti informatici: i Suoi Dati, anche quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali per i quali ha prestato consenso, vengono trattati per interesse legittimo della compagnia e di terzi;
- svolgere l'attività che è prevista dalla legge, come ad esempio la conservazione dei documenti di polizza e di sinistro; rispondere alle richieste delle autorità, come ad esempio dei Carabinieri, dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): i Suoi Dati, inclusi quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali, vengono trattati per adempimento di legge o regolamentari.

Se Lei non fornisce i Suoi Dati personali e/o non acconsente ad usarli, Europ Assistance Italia non potrà svolgere l'attività per le *finalità assicurative* e quindi non potrà neppure fornire le GARANZIE e le PRESTAZIONI.

Inoltre Lei, fornendo il relativo consenso, potrà autorizzare Europ Assistance Italia ad utilizzare i suoi Dati personali (non quelli relativi allo stato di salute o alle condanne penali) per le seguenti *finalità commerciali*:

1. per ricevere pubblicità o offerte a Lei dedicate per i prodotti di Europ Assistance Italia, per permetterci di contattarla per sapere quale nuovo servizio Le piacerebbe e come si è trovato quando ha avuto bisogno dei servizi che ha utilizzato. Effettueremo queste attività inviandole una lettera, un fax o una e-mail, contattandola ai suoi numeri di telefono, mandandole messaggi sul cellulare³;
2. per comunicare i Suoi Dati personali ad Europ Assistance Vai SpA⁴ che li utilizzerà per mandarle pubblicità dei prodotti di Europ Assistance Vai, per contattarla per sapere quale nuovo servizio Le piacerebbe e come si è trovato quando ha avuto bisogno dei servizi che ha utilizzato. Europ Assistance Vai effettuerà queste attività inviandole una lettera, un fax o una e-mail, contattandola ai suoi numeri di telefono, mandandole messaggi sul cellulare;
3. per fare una attività di profilazione, anche attraverso computer, ovvero una analisi dei prodotti e servizi che Lei ha utilizzato, con lo scopo di individuare le sue esigenze/preferenze e migliorare così la nostra offerta. Questa analisi verrà effettuata tramite *processi decisionali automatizzati*.

Per ricevere le PRESTAZIONI e le GARANZIE della polizza, non è necessaria l'autorizzazione per le *finalità commerciali*.

¹ Il Regolamento Europeo sul Trattamento dei Dati personali UE 2016/679 (di seguito Regolamento Privacy) e la normativa italiana primaria e secondaria

² Europ Assistance Italia opera in qualità di Titolare del trattamento secondo quanto previsto dal Regolamento Privacy

³ Questa autorizzazione viene richiesta non solo dal Regolamento Privacy, ma anche dalla normativa assicurativa

⁴ Europ Assistance Vai utilizzerà i Dati personali in qualità di autonomo Titolare del trattamento.

Eura Famiglia – Informativa Privacy

Come Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali e a chi li comunica

Europ Assistance Italia, attraverso suoi dipendenti, collaboratori ed anche soggetti/società esterni,⁵ utilizza i Dati personali che ha ottenuto da Lei o da altre persone (come ad esempio dal contraente di polizza, da un suo parente o dal medico che l'ha curata, da un compagno di viaggio o da un fornitore) sia su carta sia con il computer.

Per le *finalità assicurative e commerciali* Europ Assistance Italia potrà comunicare i Suoi Dati personali, se necessario, a soggetti privati e pubblici che operano nel settore assicurativo ed altri soggetti che svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa⁶.

Europ Assistance Italia, in base alla attività che deve svolgere, potrà usare i Suoi Dati personali in Italia e all'estero e comunicarli anche a soggetti con sede in Stati che si trovano al di fuori dell'Unione Europea e che potrebbero non garantire un livello di protezione adeguato secondo la Commissione Europea. In questi casi, il trasferimento dei Suoi Dati personali verso soggetti al di fuori dell'Unione Europea avverrà con le opportune ed adeguate garanzie in base alla legge applicabile. Lei ha il diritto di ottenere le informazioni e, se opportuno, una copia delle garanzie adottate per trasferire i Suoi Dati personali fuori dalla Unione Europea contattando l'Ufficio Protezione Dati.

Europ Assistance Italia non renderà accessibili al pubblico i Suoi Dati personali.

Per quanto tempo conserviamo i suoi Dati personali

Europ Assistance Italia conserva i Suoi Dati personali per tutto il tempo necessario alla gestione delle finalità sopra indicate secondo quanto previsto dalla normativa o, se mancante, in base ai tempi che di seguito vengono riportati.

- I Dati personali contenuti nei contratti di assicurazione, trattati di assicurazione e contratti di coassicurazione, fascicoli di sinistro e contenzioso, vengono conservati per 10 anni dalla ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile o per ulteriori 5 anni ai sensi delle disposizioni regolamentari assicurative.
- I Dati personali comuni raccolti in qualsiasi occasione (ad esempio stipula di una polizza, richiesta di un preventivo..) accompagnati da consenso/rifiuto del consenso per le promozioni commerciali e la profilazione vengono conservati senza scadenza, così come le evidenze delle relative modifiche da Lei apportate nel corso del tempo al consenso/rifiuto. Rimane fermo il suo diritto ad opporsi in ogni momento a tali trattamenti e a richiedere la cancellazione dei suoi dati laddove non sussistano condizioni contrattuali o normative che prevedano la necessaria conservazione.
- I Dati personali raccolti a seguito dell'esercizio dei diritti degli interessati vengono conservati per 10 anni dall'ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile
- I Dati personali di soggetti che hanno frodato o tentato di frodare vengono conservati anche oltre il termine di 10 anni.

In generale, per tutto quanto non espressamente specificato, si applica il termine di conservazione decennale previsto dall'articolo 2220 del Codice Civile o altro specifico termine previsto dalla normativa in vigore.

Quali sono i Suoi diritti a tutela dei Suoi Dati personali

In relazione al trattamento dei Suoi Dati personali Lei ha i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, revoca, opposizione che potrà far valere con le modalità riportate nel successivo paragrafo "Come può fare per far valere i suoi diritti a tutela dei suoi dati personali". I diritti sono esercitabili anche nei confronti di Europ Assistance Vai se Lei ha fornito il consenso al trattamento per finalità di promozione commerciale dei prodotti di Europ Assistance Vai.

Lei ha il diritto di presentare un reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali e può trovare maggiori informazioni sul sito www.garanteprivacy.it.

Come può fare per far valere i Suoi diritti a tutela dei Suoi dati personali

- Per conoscere quali sono i Suoi Dati personali utilizzati da Europ Assistance Italia o da Europ Assistance Vai (diritto di accesso);
- per chiedere di rettificare (aggiornare, modificare) o, se possibile, cancellare, limitare ed esercitare il diritto di portabilità sui Suoi Dati personali trattati presso Europ Assistance Italia o Europ Assistance Vai;

⁵ Questi soggetti, ai sensi del Regolamento Privacy, vengono designati Responsabili e/o persone autorizzate al trattamento, o operano quali Titolari autonomi o Contitolari, e svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa. Sono ad esempio: agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, soccorsi stradali, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri ed altri erogatori convenzionati di servizi, società del Gruppo Generali ed altre società che svolgono servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.

⁶ Altre filiali di Europ Assistance, Società del Gruppo Generali e altri soggetti quali ad esempio intermediari assicurativi (agenti, brokers, subagenti, banche); compagnie di coassicurazione o di riassicurazione; avvocati, medici, consulenti e altri professionisti; fornitori come carrozzerie, soccorritori, demolitori, strutture sanitarie, società che gestiscono i sinistri, altre società che forniscono servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di mailing, di profilazione e che rilevano il grado di soddisfazione dei clienti.

Eura Famiglia – Informativa Privacy

- per opporsi al trattamento dei Suoi Dati personali basato sull'interesse legittimo del titolare o di un terzo salvo che il titolare o il terzo dimostri la prevalenza di detti interessi legittimi rispetto ai Suoi oppure tale trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; per opporsi al trattamento dei Suoi Dati personali per finalità di marketing diretto

può scrivere a

Ufficio Protezione Dati - Europ Assistance Italia SpA - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano,

anche via mail: UfficioProtezioneDati@europassistance.it

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, Europ Assistance Italia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet www.europassistance.it dove potrà anche trovare maggiori informazioni sulle politiche in materia di protezione dei dati personali adottate da Europ Assistance Italia.

Preventivo di Polizza Assicurativa – MULTIRISCHI - EURA FAMIGLIA

INTESTATARIO DI POLIZZA

Cognome e Nome/ Ragione sociale:				
Indirizzo:		Città:	Cap:	Prov:
Data nascita:	Comune di nascita:	Prov:	Codice fiscale/ P.IVA:	

DATI DI PREVENTIVO

Decorrenza ore 24 del:	Scadenza ore 24 del:	Durata	Frazionamento	Tacito rinnovo	Rata successiva	Pol. sostituita n°
		anni: mesi: gg:				

PREVENTIVO DI POLIZZA DI ASSICURAZIONE (dati riservati alla Direzione)

Cod Prod	PdV	Denominazione	Cod Convenzione
----------	-----	---------------	-----------------

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE (ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile)

Altre Assicurazioni:	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
----------------------	-----------------------------	-----------------------------

GARANZIE/SOMME ASSICURATE/MASSIMALI/PREMIO PER GARANZIA

Garanzie	Limiti	Massimali (Euro)	Premio Lordo (Euro)
Assistenza			
Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)	per sinistro:		
	con il limite per persona di:		
	con il limite per danni a cose di:		
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)	per sinistro:		
	con il limite per persona di:		
Garanzie facoltative			
Responsabilità civile delle proprietà locali	<input type="checkbox"/> Compresa <input type="checkbox"/> Esclusa		
Infortunati addetti occasionali a servizi domestici	<input type="checkbox"/> Compresa <input type="checkbox"/> Esclusa		
Minori affidati a terzi non conviventi con l'Assicurato	<input type="checkbox"/> Compresa <input type="checkbox"/> Esclusa		

PREMIO (Euro)

	Premio Imponibile	Imposte	Premio Lordo
Premio alla firma			
Rate successive			

L'Intestatario di polizza dichiara di aver ricevuto e letto prima della sottoscrizione del Contratto la Documentazione Informativa Mod. 18189 e l'Informativa sul trattamento dei dati. Si impegna a farli conoscere agli eventuali altri Assicurati che non potranno opporre la non conoscenza degli stessi.

Firma

Ho letto l'Informativa sul trattamento dei dati e acconsento al trattamento dei miei dati personali ivi inclusi dati sanitari e/o relativi a reati e condanne penali necessari alla gestione della polizza da parte di Europ Assistance Italia e dei soggetti indicati nell'informativa. Mi impegno a portare a conoscenza di tutti quei soggetti, i cui dati personali potranno essere trattati per la gestione della polizza, del contenuto dell'Informativa e di acquisire dagli stessi il consenso al trattamento dei loro dati.

Inoltre, per le finalità commerciali:

- do il consenso* *non do il consenso* al trattamento dei miei Dati per finalità di marketing e promozionali e di rilevazione del grado di soddisfazione del cliente
- do il consenso* *non do il consenso* alla comunicazione dei miei Dati a Europ Assistance Vai e al trattamento da parte di Europ Assistance Vai dei miei Dati per finalità di marketing e promozionali e di rilevazione del grado di soddisfazione del cliente
- do il consenso* *non do il consenso* al trattamento dei miei Dati personali per eseguire le attività di profilazione

Firma

(le scelte sopra indicate sono quelle che risultano ad oggi registrate negli archivi informatici delle Società Europ Assistance in Italia: potrai in ogni momento modificarle scrivendo a UfficioProtezioneDati@europassistance.it o collegandoti alla tua area riservata sul sito www.europassistance.it)

AVVERTENZA

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione/garanzia

Europ Assistance Italia S.p.A.

Data emissione preventivo:

Validità preventivo: